

	<b>Data</b>	<b>Visto</b>
Stato attuale (ultima modifica)	17.11.2020	hyo
Valido dal	01.01.2021	
Prima versione	01.01.2014	mos
Documento n.		ABC_006

*sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni al riguardo*

## **Raccomandazione per il rimborso di stecche per la mobilizzazione motorizzata passiva della spalla (CPM)**

### **Premesse**

Il Servizio specializzato prestazioni e tecnologie mediche della Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) ha effettuato a inizio estate 2019 una valutazione dei trattamenti che prevedono l'uso di stecche per la mobilizzazione motorizzata passiva (CPM). A tale scopo ha preso in esame studi sull'argomento, arrivando alla conclusione che le prove a disposizione non evidenziano alcuna utilità medica nell'impiego di stecche per la mobilizzazione CPM nelle **terapie a domicilio non assistite**. Il Comitato direttivo della CTM ha deciso nella seduta del 12 settembre 2019 che, in base alla considerevole quantità di dati a disposizione, l'impiego di stecche CPM nell'ambito di **terapie domiciliari, seppur abbinate alla fisioterapia**, – non può essere raccomandato. Il Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF (SCTM) ha ricevuto l'incarico di attuare tale decisione e ha ritenuto opportuno stabilire un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020.

L'attuale regolamento sul rimborso delle stecche CPM, datato 1 gennaio 2018, resta pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il 25 ottobre 2019 i fornitori di dispositivi, le associazioni di fornitori di prestazioni, la FHM, la H+ e physioswiss sono stati informati per iscritto sulla decisione del Comitato direttivo della CTM.

La raccomandazione del Comitato direttivo **non si applica** all'impiego postoperatorio delle stecche per la mobilizzazione passiva durante il ricovero in ospedale / clinica riabilitativa e all'impiego di stecche per la mobilizzazione attiva (CAM).

### **Raccomandazione per il rimborso**

**In base alla decisione sopracitata, a partire dal 1° gennaio 2021 la CTM non consiglierà più il rimborso.**

### **Quali trattamenti con CPM sono ancora raccomandati in ambito AINF/AI/AM?**

- a. L'impiego delle stecche per la mobilizzazione passiva CPM in fase postoperatoria durante il ricovero **in ospedale / clinica riabilitativa**. Il relativo indennizzo è incluso nei forfait per i casi secondo SwissDRG o nei forfait giornalieri per la riabilitazione.
- b. La terapia domiciliare della **capsulite adesiva idiopatica della spalla** con utilizzo delle stecche CPM (cfr. paragrafo sottostante «Osservazioni»).
- c. Il trattamento ambulatoriale CPM eseguito, previa ricetta medica, in un centro di fisioterapia sotto la supervisione di un fisioterapista. Il rimborso è concesso in base alla tariffa per la fisioterapia secondo la cifra 7301 (forfait per seduta).

**Prima di qualsiasi trattamento di cui ai punti precedenti b e c è necessario che il medico curante riceva il benestare sui costi da parte dell'assicuratore.**

## Osservazioni

Nei rari casi di **capsulite adesiva idiopatica della spalla** dovuta a un infortunio è ammessa la terapia a domicilio con stecche CPM (a noleggio) previa ricetta medica. Il medico curante deve comunque ottenere preventivamente il benestare sui costi da parte dell'assicuratore.

Il rimborso viene effettuato in base all'EMAp (aggiornato al 1° gennaio 2021), capitolo 30.01, IVA inclusa, come segue (fatte salve eventuali modifiche dell'EMAp):

a. Posizione n. 30.01.03.00.2

Noleggio al giorno: CHF 3.34

Limitazione: la durata massima del trattamento è fissata a 60 giorni.

b. Posizione n. 30.01.03.01.2

Forfait una tantum: CHF 280.-

Per la consegna (compreso il ritiro), la regolazione e l'istruzione sulle stecche presso il domicilio della persona assicurata

Limitazione: il rimborso viene concesso solo in caso di esecuzione da parte di personale tecnico del centro di consegna che ha noleggiato le stecche CPM per la spalla.

Il centro di consegna deve inviare la fattura munita di codice tariffario 452 e i numeri di posizione sopracitati direttamente all'assicuratore.

**Alla persona assicurata non vanno inviate fatture supplementari di alcun tipo.**